

UCQP/CP/DDG

**Ufficio Carenze, Qualità dei prodotti e Contrasto al crimine farmaceutico**

DETERMINAZIONE AIFA UCQP
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE "GASTROMIRO® (iopamidol) 612.4
mg/ml oral or rectal solution – 1 bottle of 100 ml"

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco – di seguito "AIFA";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Vista la determinazione Dir.Tec.Sc. n. 92 del 24/12/2025, con la quale è stato conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l'incarico di dirigente dell'Ufficio Carenze, Qualità dei prodotti e Contrasto al crimine farmaceutico dell'AIFA, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante "Testo Unico delle leggi sanitarie";

Visto il D.M. 11 febbraio 1997, concernente le modalità di importazione di specialità registrate all'estero e s.m. i., fatto salvo dall'art. 158, comma 6, del D.L. vo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Visto il D.M. 11 maggio 2001 riguardante la definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale;

Visto il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il D.M. 2 dicembre 2016, recante "*Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti*" e s.m.i. (GU Serie Generale n.131 del 08-06-2018);

Vista la nota, in atti AIFA prot. n. 37487 del 13/03/2026-AIFA-UCPQ-A, con la quale **BRACCO IMAGING S.P.A.** ha comunicato, in ottemperanza all'art. 2 del D.M. 11/05/2001, il possibile stato di carenza sul mercato nazionale del medicinale "**GASTROMIRO (iopamidolo) 61,2% soluzione - flacone 100 ml per uso orale o rettale**" (A.I.C. 026899031);

Accertato il rischio dello stato di carenza del predetto medicinale nel normale circuito distributivo a livello nazionale;

Vista l'istanza presentata dalla **BRACCO IMAGING S.P.A.**, in atti AIFA prot. n. 72793 del 04/06/2026-AIFA-UCPQ-A, con la quale è stata richiesta all'UCQP l'autorizzazione all'importazione del medicinale "**GASTROMIRO® (iopamidol) 612.4 mg/ml oral or rectal solution – 1 bottle of 100 ml**" in confezionamento e lingua **inglesi**, al fine di consentire l'approvvigionamento agli Assessorati alla Sanità;

Acquisita la dichiarazione di identità attestante che la composizione quali-quantitativa del medicinale "**GASTROMIRO® (iopamidol) 612.4 mg/ml oral or rectal solution – 1 bottle of 100 ml**" in confezionamento e lingua **inglesi**, è **identica** a quella attualmente registrata in Italia con **n. A.I.C. 026899031**;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

la **BRACCO IMAGING S.P.A.** è autorizzata a importare il medicinale:

GASTROMIRO® (iopamidol) 612.4 mg/ml oral or rectal solution – 1 bottle of 100 ml

n. **4754** confezioni, n. Lotto **606341**, scadenza **31.01.2028**;

in confezionamento e lingua **inglesi**

Prodotto da:

E-Z-EM Canada Inc. 11065, Boul L.-H. Lafontaine Ville D'Anjou, H1J 2Z4, Québec, Canada

e **rilasciato da:**

Bracco Imaging S.p.A., Bioindustry Park, Via Ribes, 5 10010 Colleretto Giacosa (TO), Italy

La **BRACCO IMAGING S.P.A.** dovrà fornire copia della traduzione in italiano del foglietto illustrativo del medicinale importato, a ciascuna struttura ricevente il medicinale.

Il medicinale del quale si autorizza l'importazione deve:

- essere preparato in conformità a quanto previsto dalla Farmacopea Europea, presso la sopra menzionata officina, regolarmente autorizzata alla produzione secondo le Norme di Buona Fabbricazione (GMP).

- essere fornito alle strutture sanitarie e ospedaliere richiedenti, **senza apportare modifiche al prezzo di vendita applicato in Italia al medicinale "GASTROMIRO (iopamidolo) 61,2% soluzione - flacone 100 ml per uso orale o rettale (A.I.C. 026899031)" e mantenendo inalterate le eventuali condizioni negoziali.**

- essere distribuito nel rispetto delle Norme di Buona Distribuzione dei medicinali (GDP).

Il medicinale potrà essere depositato in Italia, unicamente presso il magazzino di seguito indicato:

Kuehne + Nagel S.R.L. Strada Vicinale Fratta SNC Località Paduni 03012 Anagni (FR)

L'autorizzazione alla distribuzione viene rilasciata a condizione che siano soddisfatti i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia analoghi a quelli dei medicinali registrati in Italia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 maggio 2001, agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le Province Autonome è consentita, fino a diverse indicazioni al riguardo, *"temporanea autorizzazione"* ad acquistare, per il tramite delle Strutture Sanitarie e dei Servizi di Farmacia Territoriale che ne necessitano, il medicinale **"GASTROMIRO® (iopamidol) 612.4 mg/ml oral or rectal solution – 1 bottle of 100 ml"** in confezionamento e lingua **inglesi**, importato dalla **BRACCO IMAGING S.P.A.**, allo scopo di assicurare la continuità dei programmi di trattamento a beneficio dei propri pazienti.

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale:

- la **BRACCO IMAGING S.P.A.** è tenuta a comunicare, allo scrivente ufficio: farmacicarenti@aifa.gov.it, la data in cui prodotto importato risulterà disponibile presso il proprio/i propri magazzini e pronto alla distribuzione;
- la **BRACCO IMAGING S.P.A.** è tenuta a trasmettere ad AIFA, in formato Excel, i dati riepilogativi (numero di confezioni importate, numero di confezioni distribuite e loro destinazione, numero di confezioni residue, specificandone la destinazione qualora i termini dell'autorizzazione alla distribuzione delle stesse siano scaduti) delle confezioni del medicinale fornite al 30 giugno e al 31 dicembre, salvo nel caso in cui le confezioni importate si esauriscano prima di tali date, in tal caso, i dati riepilogativi dovranno essere trasmessi appena le scorte importate in base alla presente determinazione saranno esaurite.

La presente autorizzazione all'importazione ha **validità di mesi SEI (6)**, rinnovabili, e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivazioni, circostanze e fattori diversi dagli attuali, che potrebbero determinarsi per variazioni dello stato di carenza o che potrebbero risultare in contrasto con gli interessi della collettività e la tutela della salute pubblica.

Roma **05/06/2026**

Il Dirigente

Domenico Di Giorgio
